Notiziario dell'
Ordine dei Farmacisti della provincia di Pistoia
Via L. Castaldi, 14 – 51100 Pistoia - Tel. 0573 28146 - e-mail ordinefarmacistipistoia@gmail.com

Informazione in pillole

Numero 6
del 22 dicembre 2022

A TUTTI
GLI ISCRITTI

Le notizie:

- Adempimenti professionali e scadenze di fine anno
- Adesione di Enpaf alla app "IO"
- Dispositivi medici. Indicazioni in materia di vigilanza
- Nuova lista delle sostanze il cui impiego è considerato doping
- Giornata di raccolta del farmaco
- Convenzione Enpaf - Stellantis

Come prima cosa, colgo l'occasione per augurare a voi ed ai vostri cari un felice Natale ed un sereno 2023

ADEMPIMENTI PROFESSIONALI E SCADENZE DI FINE ANNO

In merito all'oggetto, si riporta di seguito la circolare ricevuta dalla FOFI:

Si fornisce, di seguito, un breve riepilogo degli adempimenti professionali e delle scadenze di fine anno.

ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

Registro di entrata ed uscita e distruzione stupefacenti (artt. 60, 62 e 68 D.P.R. n. 309/1990)

Il registro di entrata ed uscita stupefacenti **deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno**. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

L'art. 68 del D.P.R. 309/1990 stabilisce, inoltre, che chiunque non ottemperi alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 1.549,37 € a 25.822,84 €, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Si ricorda che sono state depenalizzate solo le violazioni formali nella tenuta del Registro per le quali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500 (restano penali la omessa registrazione, la tenuta del registro non vidimato, la mancata documentazione giustificativa, ecc..).
Pertanto, nel caso in cui si verifichino incongruenze tra le movimentazioni inserite nel registro e le giacenze di magazzino, sarà necessario denunciare tempestivamente alle competenti autorità di polizia il furto o lo smarrimento dei medicinali, in modo da poter regolarizzare la situazione, annotando sul registro la denuncia.
Da un punto di vista operativo, si consiglia di sostituire annualmente il registro dopo la chiusura e, a tal proposito, si rammenta che la L. 38/2010 ha modificato l'art. 60 del D.P.R. 309/1990, introducendo la durata di due anni per l'obbligo di conservazione del registro.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015, in materia di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis, sul registro di entrata e uscita deve ora essere registrata anche la movimentazione relativa alle sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis.
Va inoltre tenuto presente che, con D.M. 28 ottobre 2020, è stata sospesa l'entrata in vigore del DM 1 ottobre 2020 recante inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, di cui al D.P.R. 309/1990 delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di Cannabis. La sospensione è stata disposta in considerazione della necessità di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica richiesti all'Istituto superiore di sanità e al Consiglio superiore di sanità. L'entrata in vigore del DM 1° ottobre 2020 è, quindi, sospesa in attesa dei suddetti pareri. **Pertanto, il CBD non deve essere caricato sul Registro entrata-uscita di stupefacenti e sostanze psicotrope**.

* * *

Trasmissione al Ministero della Salute dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping

Con D.M. 28 giugno 2022 è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato *doping*.
In proposito, si rammenta che, in base a quanto previsto dal D.M. 24.10.2006, come modificato dal D.M. 28 febbraio 2019, i farmacisti sono tenuti ad inviare al Ministero della Salute i dati relativi alle quantità di principi attivi utilizzati nelle preparazioni magistrali nell'anno 2022 entro il 31 gennaio 2023 e, da tale data, a conservare le RNR in originale e le RR in copia per 6 mesi, ad eccezione dei principi attivi appartenenti alla classe S9 ad uso topico.
A patire dal 1° gennaio 2023 sarà disponibile sul sito del Ministero della salute un apposito modulo per la trasmissione dei dati.

* * *

Trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie

In base a quanto disposto dall'art. 7 del Decreto 19.10.2020 del Min. Economia e Finanze, come modificato dal D.M 2.2.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8.2.2022, le scadenze per l'invio al sistema delle spese relative all'anno 2022, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, risultano essere le seguenti:

d) **entro il 30 settembre 2022**, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;

e) **entro il 31 gennaio 2023**, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;

f) **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023**.

Per la scadenza della trasmissione **dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.**

* * *

Scontrino elettronico. Scadenza per l'adeguamento software dei registratori telematici al tracciato 7.0

Come si ricorderà, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 settembre 2021, ha modificato dal 1° ottobre 2021 al **1° gennaio 2022** la data definitiva di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.

Sul punto l'art. 8 del D.L. n. 176/2022 (decreto aiuti quater) prevede la concessione di un contributo per l'adeguamento, da effettuarsi nell'anno 2023, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023.

Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate verranno fornite le indicazioni sulle modalità di accesso al contributo.

* * *

Nuova Sabatini green: termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, con apposito comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2022, ha annunciato che con circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 (Nuova Sabatini) sono stati definiti i termini e le modalità di

presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2022, recante la nuova disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese.
Le domande per beneficiare delle agevolazioni potranno essere presentate dal **1° gennaio 2023.**
Da tale data sarà operativa la nuova linea di intervento della misura, che si affianca a quelle relative agli investimenti in beni strumentali e agli investimenti 4.0, finalizzata al sostegno degli investimenti «green», correlati all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

ADESIONE DI ENPAF ALLA APP "IO"

Con la comunicazione che riportiamo di seguito, Enpaf informa di aver aderito alla app "IO":

Cari Presidenti,

reputo opportuno segnalarVi che, a far data dal 14 dicembre scorso, anche l'Enpaf, alla stregua di altre Casse previdenziali, è presente sull'**app IO**, il progetto open source del Dipartimento per la trasformazione digitale nato con l'obiettivo di mettere a disposizione un unico canale tramite cui tutti gli Enti, locali e nazionali, offrono i propri servizi al cittadino, in modo semplice e personalizzato, direttamente su smartphone.

Grazie a **IO**, il cittadino - in questo caso ogni iscritto all'Ente - può accedere alle funzioni comuni dei servizi pubblici degli Enti di interesse integrati sull'app, come: ricevere comunicazioni e messaggi, con la possibilità di archiviarli, ricordare e gestire le proprie scadenze verso la Pubblica Amministrazione, aggiungendo promemoria nel proprio calendario personale con un clic; ricevere avvisi di pagamento, con la possibilità di pagare servizi e tributi, **compresi i contributi Enpaf**, dall'app in pochi secondi (direttamente dal messaggio ovvero tramite scansione QR dell'avviso cartaceo), portando sempre con sé lo storico delle operazioni nonché le ricevute di pagamento.

L'applicazione **IO** è scaricabile gratuitamente: ogni iscritto deve registrarsi all'app con la propria identità digitale, autenticandosi con le credenziali SPID o, in alternativa, con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) abbinata al PIN che riceve al momento del rilascio della nuova carta e che assicura che possa essere l'unico ad utilizzarla. Dopo la prima registrazione, si potrà accedere all'app più facilmente digitando il PIN scelto oppure attraverso il riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto).

L'approdo sull'app IO rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione avviato dall'Enpaf. L'obiettivo è quello di agevolare l'accesso ai servizi offerti: gli iscritti, infatti, potranno interagire con l'Ente in modo semplice, moderno, sicuro e direttamente dal proprio smartphone.

DISPOSITIVI MEDICI. INDICAZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA

Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni in materia di vigilanza ai sensi degli artt. 87, 88, 89 e 90 del Regolamento UE 745/2017 e dell'art.10 del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, che dispone adempimenti per i fabbricanti di dispositivi medici e per gli operatori sanitari in caso di incidenti gravi, incidenti non gravi e reclami che vedono coinvolti dispositivi medici successivamente alla loro immissione sul mercato.

Il Dicastero, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi previsti dal citato art. 10, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni operative in merito alle modalità e tempistiche delle segnalazioni, inerenti ai dispositivi medici, di incidenti gravi, di incidenti diversi da quelli gravi, dei reclami, delle azioni correttive di sicurezza, nonché delle relazioni di sintesi periodiche e delle relazioni sulle tendenze.

Tali prescrizioni sono dirette agli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore e distributore) ed agli utilizzatori (operatore sanitario, utilizzatore profano e paziente).

Il documento precisa che le specifiche ministeriali hanno ad oggetto i dispositivi medici, dispositivi che non hanno destinazione d'uso medica elencati nell'allegato XVI del Regolamento UE 745/2017, dispositivi su misura, dispositivi medici forniti a titolo gratuito, dispositivi medici oggetto di indagini PMCF di cui all'art.74 par.1 del Regolamento UE 745/2017.

Le indicazioni riportate – afferma la circolare – potranno essere oggetto di successiva revisione a seguito degli sviluppi operativi del sistema EUDAMED e della messa a regime del sistema informativo a supporto della rete della dispositivovigilanza di cui al Decreto Ministeriale 31 marzo 2022.

*****

Per quanto di interesse, si riportano di seguito le istruzioni rivolte agli operatori sanitari:

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI E INCIDENTI NON GRAVI

Gli operatori sanitari pubblici e privati che nell'esercizio della loro attività rilevino un **incidente grave, anche solo sospetto**, che veda coinvolto un dispositivo medico sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, secondo tempi e modalità previste dal D.M. Salute 31 marzo 2022 e dal D.M. Salute 15 novembre 2005 e s.m.i., e sono tenuti a segnalare l'incidente grave al fabbricante o al suo mandatario anche per il tramite del distributore.

Gli operatori sanitari pubblici e privati che nell'esercizio della loro attività rilevino un **incidente non grave**, che veda coinvolto un dispositivo medico, devono darne comunicazione al fabbricante o al mandatario anche per il tramite del distributore, e possono darne comunicazione anche al Ministero della salute secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2022.

A) Segnalazioni al Ministero della Salute

QUANDO SEGNALARE:

L'operatore sanitario che rilevi un **incidente grave** ha l'obbligo di segnalazione al Ministero della salute con la massima urgenza e comunque non oltre 10 giorni mentre nel caso di **incidente non grave** può segnalarlo al Ministero della salute.

COME SEGNALARE:

La circolare evidenzia che l'operatore sanitario, nelle more della piena operatività del sistema informativo a supporto della rete nazionale della dispositivovigilanza di cui al Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, deve far pervenire la segnalazione tramite la compilazione on-line del modulo DVO disponibile al seguente link:

http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/

Al termine della procedura verrà generato un file .pdf che dovrà essere inviato all'Ufficio 5 della DGDMF all'indirizzo di posta certificata:

dgfdm@postacert.sanita.it.

B) Segnalazioni al fabbricante

L'operatore sanitario che ha rilevato **un incidente grave o non grave**, durante l'utilizzo di un dispositivo, è tenuto a segnalarlo al fabbricante o al mandatario, anche per il tramite del distributore.

QUANDO SEGNALARE:

- per gli incidenti gravi, con la **massima urgenza** e **comunque non oltre 10 giorni**;
- per gli incidenti non gravi, si invita a comunicarlo preferibilmente entro 30 giorni.

RECLAMI

La circolare, inoltre, precisa che in caso di reclamo, l'operatore sanitario è tenuto ad effettuare una segnalazione al fabbricante, anche per il tramite del distributore, e contestualmente, al Ministero della salute all'indirizzo e-mail reclamidm@sanita.it, utilizzando il modulo allegato (Allegato 1).

CONSERVAZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO COINVOLTO IN UN INCIDENTE

Il documento, infine, specifica che il dispositivo oggetto dell'incidente deve essere restituito al fabbricante dopo 10 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza dell'evento, salvo che lo stesso non sia stato richiesto per valutazioni di natura medico- legale interne alla struttura sanitaria o dall'Autorità Giudiziaria.

Il dispositivo deve essere segregato in apposito spazio; qualora non utilizzato dovrà, per quanto possibile, essere conservato nella sua confezione primaria originale; qualora utilizzato, non deve essere manipolato o disinfettato e deve essere conservato in appositi contenitori e comunque secondo le indicazioni fornite dal fabbricante.

NUOVA LISTA DELLE SOSTANZE IL CUI IMPIEGO E' CONSIDERATO DOPING

Con decreto del 28 giugno 2022, in vigore dal 25 ottobre 2022, è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.

La nuova lista, che sostituisce quella allegata al decreto 4 agosto 2021, recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore a livello internazionale dal 1° gennaio 2022.

Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte che non comportano tuttavia nuovi particolari adempimenti per il farmacista preparatore rispetto a quanto previsto dalla normativa antidoping in vigore (L. 376/2000 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati).

Sostanza eliminata: Tetrizolina (S6)

Sostanze aggiunte: Osilodrostat (CYP11B1) (S1); Lonapegsomatropina, Somapacitan, Somatrogon (S2); 4-fluorometilfenidato, Etilfenidato, Idrafinil (fluorenolo), Metilnaftidato ((+)-metil-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetato) (S6); BPC-157 (S0)

NON sono considerati dopanti

Per la classe S5 drospirenone; pamabromo; somministrazione topica per uso oftalmico di inibitori dell'anidrasi carbonica (ad es. dorzolamide, brinzolamide); somministrazione locale di felipressina in anestesia dentale; mannitolo per somministrazioni diverse da quella endovenosa.

Per la classe S6 clonidina; i derivati dell'imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2022 (bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina); epinefrina (adrenalina) per somministrazione locale, ad es. nasale, oftalmologica, o in associazione ad agenti anestetici locali.

Per la classe S8 cannabidiolo.

Per la classe S9 glucocorticosteroidi per vie di somministrazione diverse da orale, inclusa oromucosale (es. buccale, gengivale, sublinguale), endovenosa, intramuscolare o rettale.

CLASSI VIETATE

− S0 Sostanze non approvate

− Qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sottoindicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell'AIFA per un impiego terapeutico nell'uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o medicinali non più autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario è sempre proibita.

− S1 Agenti anabolizzanti (si rammenta che il Ministero della salute in data 1° giugno 2021 ha emanato 3 decreti che vietano la prescrizione magistrale di alcune sostanze *(steroidi anabolizzanti androgeni; estratti di Citrus aurantium; metilrosanilinio cloruro)*.

− S2 Ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze correlate e mimetiche

− S3 Beta-2-agonisti

− S4 Modulatori ormonali e metabolici

− S5 Diuretici e agenti mascheranti

− S6 Stimolanti

− S7 Narcotici

− S8 Cannabis sativa, indica e derivati

− S9 Glucocorticosteroidi

− P1 Beta-bloccanti

Si rammenta che i preparati magistrali a base di sostanze vietate per doping richiedono RNR in conformità alla Tabella N. 5 della FU XII ed. ad eccezione dei principi attivi appartenenti alle classi S5 ed S6 per uso topico (dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico) e di quelli appartenenti alla classe S9

per uso topico (cutaneo, oftalmico, nasale, auricolare e orofaringeo) che richiedono RR.

I farmacisti sono tenuti a riportare in etichetta delle preparazioni magistrali contenenti sostanze appartenenti alle classi vietate la relativa frase di avvertenza:

− **per le classi S5 e S6 per uso topico** "*Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quella prescritta";*

− **per tutte le altre classi** "*Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping";*

− **per la classe S9** per uso topico non è richiesta alcuna frase di avvertenza.

I farmacisti sono tenuti ad inviare al Ministero i dati relativi alle quantità di principi attivi utilizzati nelle preparazioni magistrali nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno e, da tale data, a conservare le RNR in originale e le RR in copia per 6 mesi, ad eccezione dei principi attivi appartenenti alla classe S9 ad uso topico (DM 24 ottobre 2006, modificato da DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019).

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO

Per opportuna conoscenza, si segnala che, anche per il 2023, si terrà in tutte le farmacie aderenti sul territorio nazionale la **23° Giornata di Raccolta del Farmaco, organizzata dal Banco Farmaceutico Fondazione Onlus** – clicca qui.

L'evento è in programma da martedì 7 a lunedì 13 febbraio 2023.

Grazie a tale iniziativa, 1.807 realtà assistenziali hanno fornito medicine a 440.000 indigenti. In 4.483 farmacie 17.000 farmacisti, hanno raccolto più di 479.470 confezioni di farmaci per un valore di 3.819.463 euro.

Chi volesse aderire e supportare l'organizzazione può contattare le sedi territoriali del Banco Farmaceutico Fondazione Onlus https://www.bancofarmaceutico.org/contatti/le-sedi-territoriali o la Segreteria Nazionale al numero telefonico 02/70104315, e-mail info@bancofarmaceutico.org.

CONVENZIONE ENPAF-STELLANTIS

L'Enpaf ci ha trasmesso un aggiornamento al mese di dicembre delle condizioni previste dalla convenzione con Stellantis, che vi riportiamo di seguito:

Per opportuna conoscenza, si trasmette il prospetto degli sconti garantiti agli iscritti ENPAF per il mese di dicembre 2022 in base alla convenzione esistente con STELLANTIS (FCA - Italy S.p.a).
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Ente www.enpaf.it nella sezione https://www.enpaf.it/convenzioni/

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI DICEMBRE 2022

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT	500X (no serie7)	12,0	
	500X (solo serie 7)	10,0	
	500L	15,0	
	500	15,0	
	500 Elettrica	7,0	
	PANDA	13,0	
	TIPO HB - SW (no serie4)	14,0	
	TIPO HB - SW (serie 4)	10,0	
	Doblò Elettrico	6,0	
	Ulysse	12,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ABARTH	500 (no serie 1)	11,0	
	500 (serie 1)	9,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
LANCIA	YPSILON	14,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ALFA ROMEO	GIULIA - serie 3	16,0	
	GIULIA - serie 4	12,0	
	STELVIO - serie 3	17,0	
	STELVIO - serie 4	12,0	
	TONALE 622	8,0	
	TONALE PHEV 638	7,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
JEEP	COMPASS	11,5	
	COMPASS PHEV	10,5	
	Escluse Sport	15,5	
	RENEGADE PHEV	10,5	
	WRANGLER PHEV no serie 3	7,5	
	GRAND CHEROKEE	4,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT PRO	PANDA VAN	12,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	FIORINO	23,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DOBLO' CARGO	19,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	Nuovo DOBLO'	16,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	Nuovo DOBLO' BEV	13,0	-
	SCUDO	17,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO BEV	12,0	-
	DUCATO	24,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DUCATO Elettrico	17,5	-

*** Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura.**

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Andrea Giacomelli)